

Codice A1702A

D.D. 6 ottobre 2016, n. 843

Azienda faunistico-venatoria "Santa Maria di Cambio" (AL) - Presa d'atto della rinuncia alla concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 251 del 26.10.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Santa Maria di Cambiò" di ettari 60, ubicata nel Comune di Bassignana nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Giuseppe MACCARINI, fino al 31.01.2008;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 167 del 20.03.2008 con la quale è stata rinnovata la concessione della suddetta azienda faunistico-venatoria, a favore del Signor Giuseppe MACCARINI, fino al 31.01.2017;

vista l'istanza prot. n. 40498/A1702A del 28.09.2016 con la quale il Vice Presidente del Consorzio dell'azienda faunistico-venatoria "Santa Maria di Cambiò" Signor Silvio MACCARINI comunica che, a seguito del decesso del Presidente nonché concessionario Signor Giuseppe MACCARINI e del fatto che parte del territorio aziendale ricade attualmente all'interno del "Parco fluviale del Po", chiede la presa d'atto della rinuncia alla concessione di azienda faunistico-venatoria;

considerato che ai sensi dell'art. 11 comma 3 dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., la Provincia può catturare la fauna selvatica all'interno dell'azienda per immetterla nelle zone di protezione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 157/1992 e ss.mm.ii. o per destinarla al ripopolamento degli A.T.C. o dei C.A. compresi nel territorio provinciale;

considerato che, ai sensi del successivo comma 4 del citato art. 11 dei medesimi criteri, al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale e che, in caso di inadempienza, provvede l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) o il Comprensorio Alpino (C.A.) competente per territorio;

considerato che la rinuncia alla concessione è stata richiesta prima della prevista scadenza al 31.01.2017 e che l'azienda non ha iniziato l'attività venatoria e non intende iniziarla per la stagione in corso nonostante l'approvazione dei piani di prelievo da parte della Giunta regionale e che una volta effettuata la rimozione delle paline perimetrali, l'A.T.C. competente potrà usufruire del territorio ai fini venatori;

ritenuto, pertanto, di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Santa Maria di Cambiò";

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008,

determina

- di prendere atto della rinuncia alla concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Santa Maria di Cambiò" di ettari 60, ubicata nel Comune di Bassignana nella zona faunistica della Provincia di Alessandria.

La Provincia può catturare la fauna selvatica all'interno dell'azienda per immetterla nelle zone di protezione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 157/1992 e s.m.i., o per destinarla al ripopolamento degli A.T.C. o dei C.A. compresi nel territorio provinciale.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale, in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. o il C.A. competente per territorio ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

I terreni dell'azienda sono destinati alla caccia programmata o a istituti di protezione istituiti dalla provincia ai sensi della l. 157/1992 e ss.mm.ii.

La presente determinazione verrà trasmessa al Presidente del Consorzio, alla Provincia di Alessandria e all'A.T.C. competente per territorio.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IL DIRETTORE
- Dr. Gaudenzio DE PAOLI -